ANNO 3. Torino, Sabbato 22 Giugno 1850. *Numero* 169

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	Sem.	Anno
Torino, lire nuove	» 12	» 22	» 40
Franco di posta nello Stato	» 13	» 24	» 44
Franco di posta sino ai confini per l'Estero	» 14 50	» 27	» 50

Per un sol numero si paga centesimi 25 presso in Torino, e 30 per la posta.

L'OPINIONE

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI
In Torino, presso l'uffizio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed i principali librai.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

I signori associati il cui abbuonamento scade con tutto il 30 del corrente mese sono pregati a volerlo rinnovare onde evitare interruzioni nell'invio del giornale.

TORINO 21 GIUGNO

L'*OPINIONE* CONDANNATA.

I lettori di questo giornale sanno già che il nostro num. 92 del 5 aprile fu, per ordine del pubblico ministero, sequestrato a motivo di un articolo intitolato *I Diritti della Chiesa*. In seguito a che lo stesso pubblico ministero sporse querela al tribunale di prima cognizione contro il direttore ed il gerente di questo giornale, imputati di offesa alla religione. Le fasi subite dalla formulazione dell'accusa provano, ci pare, quanto fossero incerte le idee degli accusatori. Imperocchè dapprima una parte soltanto dell'articolo fu incriminata sotto la forma generica di offesa alla religione. In seguito poi alle osservazioni fatte dall'imputato Bianchi-Giovini davanti al giudice istruttore, e ch'egli ebbe fornito ampie spiegazioni sul senso, la natura e lo scopo dell'articolo, la Camera di accusa estese l'incriminazione ad alcuni altri paragrafi, e formulò l'accusa di *offesa alla religione*, siccome *eccitante il disprezzo verso il culto dei Santi e verso il capo dei di lei ministri.*

Notando questa circostanza, non intendiamo di appor nota di malafede o di parzialità al ministero pubblico ed alla Camera di accusa, sì soltanto d'indicare un difetto della nostra procedura. Imperocchè quando un imputato è richiesto davanti al giudice istruttore, ragion vuole che l'oggetto sopra cui viene accusato gli sia esposto non in una maniera vaga e che può subire delle variazioni in suo pregiudizio, ma chiara, concreta, esplicita affinchè egli sappia in modo preciso sopra di che abbia egli a rispondere, e l'oggetto intorno a cui è chiamato a difendersi: in guisa che se hanno a succedere delle modificazioni, tornino queste a suo discarico e non a suo maggior aggravio. Altrimenti l'imputato potrà dire e far scrivere mille cose a sua difesa e non dirne una a proposito, essendogli ignoto sopra qual latitudine possano estendersi le idee successive dei suoi giudici. Inoltre si va incontro all'inconveniente, disapprovato da ogni buona legislazione criminale, di costringere l'imputato a diventare il denunciatore di se medesimo, ed indicare, senza ch'egli se ne avvegga, punti di gravame, a cui il pubblico ministero non aveva per lo innanzi badato.

La Camera di accusa, nel dare all'accusa una forma che prima non aveva, e nell'estendere l'incriminazione dell'articolo sannominato sopra una più larga scala, si è valsa del suo diritto; ma non ne risulta perciò che la procedura non sia da questo lato difettosa, e non renda in certo qual modo o inutile o semi-inutile l'ufficio del giudice istruttore e la difesa preliminare dell'imputato, che può risparmiar tempo al potere giudiziario e disturbi ai privati.

Ieri dunque ebbe luogo il dibattimento davanti al tribunale di prima cognizione in questa città, nel quale i due imputati furono difesi dall'egregio avvocato Chiaves.

Il Bianchi-Giovini, appoggiato dall'avvocato difensore, non mancò di notare in via preliminare le dette variazioni a cui andarono soggetti i punti di accusa, per cui egli non potendoli indovinare mancò anco dei mezzi per porgere al giudice istruttore gli analoghi schiarimenti che avrebbero forse ed a lui ed al tribunale sparmiato il disturbo di un pubblico dibattimento.

Poi l'avvocato difensore innanzi di entrare nel merito propose la questione pregiudiziale intorno alla competenza. Infatti lo stesso tribunale di prima cognizione si era già per ben due volte dichiarato incompetente a trattare simili cause che secondo il tenore e lo spirito della legge dovrebbero appartenere al tribunale di appello assistito dai giudici del fatto. Vero è che il tribunale di appello si manifestò di un sentimento contrario, ma siccome tal suo sentimento non passa in giudicato se prima non sia sanzionato dal supremo tribunale di Cassazione, la mente di cui è tuttora sconosciuta, così era logico e naturale che quello di prima istanza dovesse persistere nel primo suo parere. Se infatti si dichiarò incompetente altre volte, perchè tale era il suo convincimento, questo convincimento doveva averlo anche adesso, e doveva mantenervisi fintantochè la suprema potestà giudiziaria non avesse deciso altrimenti. Ma questa fiata col dichiararsi competente, pare a noi che siasi posto in contraddizione coi proprî principii.

Entrati dunque a trattare del merito, Bianchi-Giovini prima, poi l'avvocato difensore, esposero il vero tenore dell'articolo incriminato, e dimostrarono che il suo scopo era al tutto politico e legale, e niente religioso; che esso tendeva a difendere il progetto di legge Siccardi, di cui era allora imminente la discussione nella Camera del Senato; a dimostrare a quali assurde conseguenze traessero le teorie di quelli che lo combattevano, e che ponevano per massima, tutte le bolle, tutti i brevi, tutte le decretali, e tutt'altro che si fosse introdotto nella Chiesa e che era o approvato o non disapprovato dalla Corte di Roma, doversi ammettere senza restrizione nè potersi a quelle cose toccare senza *ledere* a ciò che essi chiamano *i diritti della chiesa.*

In poche parole ecco la sostanza dell'articolo: È questa l'estensione che voi date ai *diritti della Chiesa*? Ebbene vedete a quali strane conseguenze essi conducono. Secondo voi, sono diritti della Chiesa *le droit de jambage*, di cui restano tuttora qua e colà alcune reliquie, abbenchè sotto altro nome; sono diritti della Chiesa più altre enormità che passavano per cose buone in altri tempi, e che non sono ancora dappertutto diventate cose cattive; saranno diritti della Chiesa non pochi eccessi della potestà ecclesiastica, di cui sgraziatamente diedero i papi più di una prova. « Ma qual è la Chiesa, conchiude l'ar- « ticolo, cha si attribuisce così infami diritti? Quella « di Gesù Cristo? No, per certo. »

Passando poi alla speciale accusa di eccitato disprezzo verso il culto de'Santi, siccome essa si fonda unicamente sopra la citazione di uno strano culto ai santi Cosma e Damiano che si praticava ad Isernia nel regno di Napoli, così l'imputato Giovini e il difensore avv. Chiaves rilevarono la stranezza di sì fatta accusa; essendo chiaro che il parlare di un culto riprovevole od abusivo, e biasimarlo od esporlo al disprezzo, non importa la conseguenza che si biasimi e si disprezzi il vero culto ai Santi quale viene riconosciuto e praticato e comandato dalla Chiesa. A Rimini e a Fossombrone si vantano miracoli, di cui ridono i giornali del Piemonte, della Toscana e perfino della Lombardia: si vorrà perciò inferirne che questi giornali si ridono di tutti i miracoli? E perchè l'*Opinione* si è riso del culto ai Santi Cosma e Damiano in Isernia, si vorrà imputarla ch'ella si ride ed eccita il disprezzo verso il culto di tutti i Santi? È questa una induzione tanto maligna, quanto gratuita, stantecchè non si trovi il minimo indizio che la appoggi in tutto l'articolo posto in causa.

I due oratori citarono anche in loro appoggio la seguente decisione del Concilio di Trento sessione XXV ed ultima, ove il Concilio dopo di avere esposta la sua mente intorno a ciò che riguarda l'invocazione e venerazione de'Santi e loro reliquie, aggiunge:

« Se mai si fossero introdotti alcuni abusi in que- « ste sante e salutari osservanze, la santa Sinodo « desidera ardentemente che siano al tutto aboliti, « affinchè non vi siano imagini che porgano occa- « sione a false credenze e ad errori pericolosi negli « idioti.... Sia pur tolta ogni superstizione nella in- « vocazione de'Santi, nella venerazione delle reliquie « e nell'uso sacro delle imagini; si rescinda ogni « turpe guadagno; si eviti finalmente ogni lascivia, « e quindi non si pingano nè si adornino imagini « con isfacciata eleganza; nel pretesto di celebrare « feste di santi o di far visita alle reliquie non si « abbandonino gli uomini a gozzoviglie ed a sbevaz- « zamenti, quasi che i giorni di festa in onore dei « santi abbiano a servire a lusso e a lascivie. In « ultimo i vescovi si adoperino con ogni cura e dili- « genza affinchè non vi siano disordini, nè cose com- « binate alla rinfusa e tumultuariamente, niente in- « somma che sia profano e disonesto, come si con- « viene alla santità della casa di Dio. » — Si vorrebbe chiedere ai vescovi come adempiano a queste salutari cautele del Concilio Tridentino. Comunque sia, come si vorrà condannare l'*Opinione*, se essa riprova ciò che il Concilio di Trento ha riprovato?

Non meno insussistente è l'altra accusa di eccitato disprezzo verso il capo dei ministri della religione; mentre nel giornale se si parla del papa, non si parla di lui come capo dei ministri della religione, ma come di un potentato che misto di civile e religioso, e vassallo dell'imperator d'Austria, abusa della sua posizione per movere una guerra morale e suscitare disturbi nello Stato Sardo.

Insomma i due oratori addussero le ragioni più decisive per dimostrare quanto spallati e fuori di luogo fossero i punti di accusa: l'avvocato difensore strinse l'argomento da tutte le parti, e Bianchi-Giovini terminò richiamando l'epoca in cui fu scritto l'articolo, lo scopo a cui era diretto: convenne, esservi qua e colà alcune espressioni, di cui si poteva anche far senza; che in una lettura fatta in fretta queste espressioni, più che il totale dell'articolo e l'intendimento del medesimo, possono avere fatto senso sul procurator generale del fisco, in momenti in cui egli aveva bisogno di usare severità; ma che in seguito, e dietro una lettura fatta con maggior calma, era giuoco forza riconoscere che le accuse erano infondate; e che il condannare un autore sopra alcune espressioni, vaghe o generiche, sfuggitegli in un'epoca di viva controversia pel progetto di legge Siccardi, e quando gli avversari di quel progetto eccedevano ogni termine di onestà e di pubblico decoro, e non risparmiavano nè persone nè gradi, nè eminenza di ufficio (come fanno anche adesso ove le villanie sono la loro miglior arma) era un trasformare la giustizia in pedanteria; e che in questo caso il reato dell'*Opinione*, del suo direttore e del suo gerente, consisterebbe nello aver messo troppo impegno nel patrocinare e difendere e promovere la tanto famosa legge Siccardi. Se è così, ce ne facciam vanto, e ci confessiamo peccatori ostinati ed impenitenti.

Il ministero pubblico aveva conchiuso chiedendo trenta giorni di detenzione e trecento franchi di multa così pel direttore come pel gerente dell'*Opinione*.

Il magistrato prese tempo a pensarci e differì la sentenza a questa mattina, la quale fu da lui concretata in 15 giorni di detenzione e 300 franchi di multa pel direttore, e sei giorni di detenzione e 200 franchi di multa pel gerente.

Se i tribunali supremi confermano questa sentenza andremo anche a noi a fare il *martire* in cittadella. Peccato, che per essere martiri perfetti, alla maniera del santo martire monsignor Fransoni, non abbiamo, come lui, centomila lire di rendita da spendere in cuochi, cucina e gozzoviglie di ogni genere.

A. BIANCHI-GIOVINI.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Legge delle imposte prediali in Sardegna.

La Camera dei Deputati ha già impiegato tre delle sue tornate nei giorni 19, 20 e 21, intorno alla importantissima discussione della legge per un nuovo sistema d'imposte prediali in Sardegna. Il lavoro predisposto

dalla Commissione aveva già migliorato di molto il progetto presentato dal Ministero. Il R. commissario De Candia chiamato espressamente a sostenere tale funzione aveva del pari contribuito ad illustrare molti punti che potevano cadere in discussione e ne sostenne l'impegno con molto sapere e prudenza.

Il sig. Ministro dei lavori pubblici che fu per molto tempo addetto alla Giunta cadastrale delle provincie Lombardo-Venete precisamente in quell'epoca che vi si discutevano importanti deliberazioni ha potuto portare non poco sussidio di cognizioni nella materia. Talmente che sebbene la materia potesse dirsi novissima per la Camera, non pertanto la legge vi fu discussa con ricco corredo di argomenti.

Il R. Commissario fece dichiarazione di accettare la proposta in sostituzione di quella del Ministero ed alcuni deputati della Sardegna presero a congratularsene per la maggiore liberalità di principi che si contengono nella legge dalla Commissiene riformata. Votato l'articolo primo che sopprime l'informe varietà dei tributi finqui mantenuti in vigore in Sardegna, si passò alla votazione dell'articolo secondo, la cui adozione formerà epoca nella legislazione di questo paese e più ancora negli annali della prosperità di quell'Isola.

L'ABOLIZIONE DELLE DECIME è decretata nel modo più ampio che mai si potesse sperare. Chi mai avrebbe confidato così vicina l'epoca di una risoluzione di tanta importanza! Venne l'articolo 3 che può citarsi apportatore del beneficio di un'intera legislazione. Esso stabilisce l'unità e l'uniformità dell'imposta prediale per mezzo di un cadastro sul reddito netto imponibile. Quest'ultima espressione tecnica nel linguaggio catastrale ebbe a suscitare non breve discussione che mise termine alla prima tornata. Nella seconda, schiarita la suddetta espressione coll'autorità degli esempi delle analoghe legislazioni citati dal Commissario Regio e dal deputato Torelli si riuscì a votare il terzo articolo che prescrive come abbiamo detto l'instituzione del cadastro in Sardegna quale unica norma pel pagamento delle imposte.

Se l'esecuzione di tale instituzione dovesse farsi per legge o per regolamento è ciò che formò argomento di discussione per una gran parte della tornata e se ne differì poi la decisione al seguito dell'art. 7. Venutosi all'articolo 5 che applica l'uniformità dell'imposta a tutti i beni stabili e distrugge ogni sorta di privilegi o esenzione in queste materie stava già per essere votato senza che la Camera sembrasse far caso della sola eccezione citata a tenore del titolo IV del R. Editto 14 dicembre 1818, quando l'avvocato Sineo quasi guardiano della libertà ed eguaglianza stabilita dallo Stato sorse a far noto come le eccezioni portate da quell'editto non meritassero d'essere conservate. Esse si riferiscono ai fabbricati ed annessi giardini del patrimonio della Corona, del demanio, dei vescovi, arcivescovi e seminari, alle chiese e cimiteri e per ultimo alle abitazioni ed annessi giardini dei Corpi religiosi.

La Camera votò con energia la soppressione della parte dell'articolo che conservava le suddette eccezioni, e riconobbe inutile un emendamento del Regio Commmissario, che voleva conservare l'eccezione almeno per le chiese, cimiteri e conventi dei mendicanti. Gli fu risposto giustamente che questi fabbricati non potendo presentare un prodotto netto imponibile, saranno compresi come si è fatto anche negli altri cadastri, ma non saranno tassati perchè il loro prodotto netto è zero.

Entrati una volta nella deliberazione dell'instituzione di un cadastro, non si è potuto evitare la questione del riparto dell'imposta fra i compartecipanti nei contratti d'enfiteusi, nei livelli e nei censi. Era appunto l'argomento che dovea risolversi coll'adozione dell'art. 6, il quale però venne a suscitare una seria discussione che si prolungò pel rimanente corso della seconda tornata, e, ripresa nella terza, finì per essere votato come era stato proposto dalla Commissione, colla sola aggiunta di un riguardo per rispettare i contratti che avessero espressamente disposto in contrario al prescritto della legge.

Il prescrivere il concorso dei direttari al pagamento della parte d'imposta che loro spetta come partecipanti alla proprietà del fondo, fu facilmente ammesso dalla Camera anche ad esempio del disposto nella legislazione degli altri cadastri. Ma riguardo ai censi alcuni dei deputati, e sopra tutto i ministri dell'istruzione e dei lavori pubblici sostenevano che ciò non dovesse aver luogo. Ci parve di travedere che il Ministro dei lavori pubblici non fosse abbastanza edotto della particolarissima natura ed origine dei censi in Sardegna, cui egli riguardava quasi altrettanti contratti di mutuo; ma non così il suo collega Ministro dell'istruzione pubblica, il quale rappresentò anzi la vera origine dei censi in Sardegna.

Per coloro che ben conoscono la vera essenza di quel contratto non possono a meno di riscontrarvi una specie di compartecipazione alla proprietà del fondo, per cui i creditari dei censi al pari dei direttori nei livelli devono concorrere al pagamento delle imposte. Il sig. Ministro dell'istruzione pubblica deve quindi essere poco soddisfatto che nella prima tornata della discussione di questa legge egli Ministro, sardo, su di una quistione relativa alla Sardegna non abbia trovato chi *appoggiasse* un suo emendamento ed in questa tornata si vedesse rifiutato un emendamento che egli propose in opposizione alla proposta fatta dalla Commissione e che egli tentò di sostenere con replicata e prolungatissima discussione.

È con vera soddisfazione che, dopo d'avere eccitato ripetutamente il Governo a far pubbliche le risposte da esso date alle note della Corte Romana, oggi troviamo nelle colonne del *Risorgimento* la seguente nota in risposta di quella del cardinale Antonelli, di cui tenemmo parola nel nostro N. del 16:

Al sig. marchese Spinola in Roma

Ill.mo Sig. P.ron Col.mo

Le accuso ricevuta della nota direttale da S. E. Rev.ma il Cardinale prosegretario di Stato in data del 14 maggio relativa allo spiacevole caso di monsig. arcivescovo, e sebbene al contenuto di essa mi trovi avere anticipatamente risposto col mio dispaccio del 18 maggio che colla detta nota si scambiava per via, credo ciò non ostante dover ritornare sullo stesso argomento onde presentare a S. E. Rev.ma il cadinale Antonelli una risposta la quale più estesamente giustifichi gli atti del governo del Re, ed insieme spieghi quegli avvenimenti che non essendo da lui dipendenti, gli era impossibile d'impedire.

La nota del 14 maggio stabilisce primieramente non essere stato nella facoltà dei tre poteri che compongono la sovranità costituzionale di dichiarare per legge abolito il tribunale privilegiato degli ecclesiastici, appoggiando questa sua affermazione ai concordati preesistenti, ai quali volendo attribuire il carattere e la essenza medesima dei trattati che si conchiudono cogli Stati laici, viene a ridurre ad una quistione internazionale quella che è invece quistione di disciplina ecclesiastica, di opportunità (dovrei dire di necessità) politica, d'indipendenza ed autonomia dello Stato.

Non mi è possibile seguire la nota del 14 maggio su questo campo, nè accettare simili premesse, e basterà, onde dimostrare quali inammessibili conseguenze ne dovrebbero derivare, questa semplice interrogazione: « È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici senza il consenso della Corte di Roma? »

Ove non si voglia rispondere negativamente a questo quesito, rimane dimostrato che gli accordi coi quali si è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica e delle relazioni del clero col potere civile, debbono sempre intendersi, come sono infatti, dipendenti da quelle successive modificazioni che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudichi necessarie alla sua quiete ed alla sua interna prosperità, e che neglette o troppo ritardate possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti e venir forse all'ultima rovina.

Un simile pericolo vale un'impossibilità assoluta per l'esecuzione di qualsivoglia trattato, e tanto più certamente poi per l'esecuzione di quei concerti i quali possono a norma delle circostanze essere presi colla S. Sede in materia di disciplina ecclesiastica, ma che intrinsicamente connettonsi cogli ordinamenti interni dello Stato e col suo sistema politico.

Le condizioni dei tempi persuasero alla venerata memoria del Re Carlo Alberto essere necessità ridurre il governo dello Stato ad ordini rappresentativi, e l'augusto suo figliuolo il Re Vittorio Emanuele, compreso innanzi tutto dalla religione de' suoi giuramenti e conoscendo poi quanto importi nella presente e generale perturbazione dei principii dell'autorità il rafforzarla, convinto insieme che ad ottenere questo importante scopo ed a conciliarle rispetto, vi è un solo modo, quello di renderla rispettabile e che a ciò non si giunge che operando con fede, giustizia e lealtà, si è studiato, e così il ministero di stabilire la sua politica su queste sicure basi e dare quindi allo Statuto proclamato dal Re Carlo Alberto quella pratica e generale applicazione che non poteva negarsi senza nota d'ingiustizia e di dubbia fede.

L'eguaglianza dei cittadini era certamente fra le più importanti di dette applicazioni, come quella che rappresenta il partito più unanimemente accettato, ed anzi il solo forse accettato universalmente e creduto in questa nostra età, che di tanti principii di autorità ha veduto il naufragio.

Era dunque insieme dovere, convenienza e necessità il modificare quella parte della legislazione che dal detto principio si allontanava, ed a questo atto il governo del Re è venuto non certo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne dello Stato, e passando per quei vari stadi parlamentari che la legge richiede, i quali dando campo alle lunghe, temperate e libere discussioni che furono pubblicate per le stampe, conferivano alla fine alla legge proposta dal ministero la massima fra le sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento, confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione pressochè unanime del paese.

Compiuto quest'atto e divenuta per esso legge dello Stato quella che abolisce il foro ecclesiastico privilegiato, venne per naturale conseguenza ad essere affidata l'applicazione al potere giudiziario, sul quale non può il potere esecutivo esercitare senza flagrante violazione d'ogni legge di equità o di giustizia, autorità od influenza veruna.

Dell'imparziale applicazione della legge per parte dei magistrati a norma della loro coscienza e dei loro giuramenti è stata dolorosa conseguenza l'arresto ed il giudizio di monsignor arcivescovo. Non era in mano del Re, del suo governo o del magistrato l'evitargli nè il primo, nè il secondo, ma poteva bensì monsig. arcivescovo esimersi dall'arresto se avesse voluto piegarsi a dar cauzione secondo vuole la legge; per fini tuttavia dei quali non intendo farmi giudice egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la questione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico ministero mantenere forza alla legge.

Nell'adempiere a questo difficile e penoso dovere, il magistrato ha tenuto quei più dolci e riverenti modi che per noi si potevano senza mancare al suo dovere, e della verità della mia affermazione il pubblico mi è testimonio, come è testimonio Iddio del vero e profondo rammarico provato dal governo di S. M. e dall'universale della triste necessità che ha reso inevitabili co tali fatti, rammarico raddoppiato dall'idea del dispiacere che di questi ha provato S. Santità.

Il governo del Re ha troppo fiducia nell'illuminata prudenza di quello della S. Sede per poter dubitare che la semplice esposizione delle condizioni in cui era posto, e delle necessarie conseguenze che da esse derivano, non basti a farlo persuaso che nei fatti i quali formano argomento della Nota del 14 maggio, l'azione del ministero e dei varii poteri dello Stato si è mantenuta rigorosamente nei limiti dei suoi diritti come dei suoi doveri, e che anzi a tutela dei primi quanto ad intero adempimento dei secondi non sarebbe stato possibile seguire altra via, nè prendere diversa deliberazione. La prudenza poi e la bontà del clero piemontese che sente quanto importi all'ordine pubblico e alla religione il farsi esempio d'obbedienza alle leggi, e conosce essere questa obbedienza, non solo un dovere civile, ma ben anche un precetto religioso, mi fa sicuro che non siano ora mai per rinnovarsi occasioni simili a quella di cui deploriamo le conseguenze, e venga così tolta di mezzo la dura necessità nella quale si troverebbe il governo di S. M. di compiere ai doveri che gli incombono, dall'adempimento dei quali solo dipendendo il rispetto alle autorità nei governati, quindi la loro obbedienza alle leggi ed a questa l'ordine pubblico e la tranquillità dello Stato non potrebbe il governo del Re esimersene per quanto tale adempimento gli riuscisse penoso.

Nel farsi interprete di queste franche ed altrettanto rispettose spiegazioni, voglia, illustrissimo signor marchese, egualmente far conoscere all'E.mo Cardinale pro-segretario di Stato quanto grave e dolorosa cosa sia per S. M. e pei suoi ministri il trovarsi in questi dispiaceri colla Corte di Roma, e quanto stimerebbe importante a ristaurazione dell'autorità civile, come della religiosa, che amendue mantenendosi in quei confini, nei quali sono pienamente l'una dall'altra indipendenti non disperdessero intieramente le loro forze in contese nelle quali se è incerto il profitto, è certo pur troppo il danno che ne ridonda all'ordine politico come al religioso.

Coerente a questi principii il governo del Re, se per un lato si crede in dovere di farsi vigilante custode dell'indipendenza del potere della sovranità civile, sarà altrettanto geloso di mantenere nello Stato piena e libera indipendenza all'autorità religiosa, come a quella che sola può oramai offrire felice soluzione alle flagranti questioni sociali che minacciano l'autorità, e ricondurre la pace, la concordia e l'ordine nella civiltà cristiana.

Prego V. S. Ill.ma di dare comunicazione od anche di rimettere una copia di questo dispaccio a S. E. il Cardinale prosegretario di Stato.

Colgo ecc.

(*Firmato*) D'AZEGLIO.

I nostri lettori che *certo* hanno preso vivo interesse alla causa instituita a Napoli della così detta *setta dell'Unità Italiana*, per quegli eccellenti scritti di Poerio e di Settembrini, che abbiamo riferito, ci sapranno grado se forniamo loro questi particolari, che caviamo da una corrispondenza di persona autorevolissima, intorno ai dibattimenti incominciati il 1.o giugno davanti la Gran Corte Criminale, sospesi dipoi, come dicemmo, per malattia di un imputato.

NAPOLI, 13 *giugno*.

Ecco i particolari della prima udienza: Gli accusati aveano avuto ordine di tenersi pronti alle ore otto a. m.; ma non prima di mezzodì furono tradotti al cospetto della Gran Corte. Non potrei dirvi la vera cagione del ritardo; ma la voce più accreditata lo ha fatto dipendere dal rifiuto per parte del governatore di Napoli, d'inviare un reggimento di fanti svizzeri, come era stato richiesto dal presidente. A stento e tardi potè ottenere 50 gendarmi. Al giungere della pubblica forza gli accusati furono ammanettati due a due, e disposti in fila tra due ordini di gendarmi, salirono per la scala grande (ch'era interdetta al pubblico) al piano superiore dove è la grande aula del tribunale.

Dopo una mezz'ora comparve la Gran Corte composta di otto giudici e tre supplenti, e furono dischiuse al pubblico le porte della sala e delle tribune riservate. Gli accusati erano tutti collocati di fronte al seggio del Procuratore Generale sopra altissimi sgabelli senza spalliera insufficienti a tanto numero, dimodochè erano costretti a stare ammucchiati l'uno sopra l'altro. I cinque ecclesiastici indossavano la veste talare; tra questi si facea rimarcare l'accip rete Miele . . . . gli altri vestivano di nero, eccetto un tal Pallotta che avea l'uniforme dei dazii indiretti. Ma il Presidente gl'impose di vestire alla borghese come gli altri; ed i suoi ordini furono immediatamente eseguiti. Gli sguardi del pubblico curioso si volsero naturalmente sugli accusati. Il loro contegno era modesto e dignitoso. Il Carafa (dei duchi d'Andria) richiamava principalmente l'attenzione di tutti pelle tante voci corse sul suo conto. Niuno de' suoi amici avrebbe potuto riconoscerlo, smunto e sfinito com'era, e privo della folta sua barba. La sua fisonomia era immobile; lo sguardo languido, ed in quattr'ore d'udienza rimase sempre nella medesima posizione come se fosse divenuto una statua. L'Agresti, il Settembrini, il Nisco, il Pironti, il Persico, il Leipnecher il Gualtieri, il Poerio, il Braico, il Barilla, il Miele erano sulle

prime scranne, tutti più o meno attestavano nell'aspetto il lungo carcere sofferto. Il Leipnecher era visibilmente oppresso dalla febbre; il Poerio dimagrato grandemente e soggetto a frequenti accessi di tosse, che pare divenuta cronica. Sui banchi della difesa vedevansi il Marini Serra, il Castriota, il Tarantino, il Vecchi, il Russo, l'Egidio, lo Schiano; in tutto ventidue avvocati; ma tra costoro il pubblico desiderava invano un Conforti, un Tofani, un Mancini, un De Filippo e gli altri che scontano nell'esilio o nel carcere il coraggio mostrato nelle difese politiche.

Dimenticava dirvi che gli accusati nell'essere estratti di prigione furono frugati sulla persona prima dai custodi e poi dalla gendarmeria, e che furono tolte loro (cosa incredibile) tutte le carte e memorie scritte in propria difesa.

Dopo l'appello nominale dei 42 accusati e dei rispettivi difensori, il Presidente Navarra, qual delegato, espose i fatti della causa. Il suo rapporto durò quasi tre ore. Fu minuto, pesante e triviale, ma nelle apparenze sufficientemente imparziale; sopratutto se si ponga a confronto coll'atto di accusa, dove i fatti sono torti, mutilati ed inveleniti a disegno con costante soppressione degli elementi del discarico.

Questa lunga lettura fu ascoltata con religioso silenzio per parte di tutti, e si potrebbe dire che non dispiacque molto in generale, se non che l'ultima parte produsse poi una dolorosa impressione su tutti gli uomini imparziali e di buona fede, poichè il Presidente, nel riepilogo delle prove, si permise usare delle parole acerbe contro alcuni imputati, per fatti o sospetti *anteriori* al 28 gennaio 1848; e quel che è peggio ancora, desunse questi elementi extra-giudiziali dagli archivi segreti della polizia.

Mi rimane a parlarvi della *qualità* del pubblico intervenuto in questa udienza. La massa degli spettatori era composta delle più conosciute spie, de' più notorii denunzianti, de' più famosi reazionari. La maggior parte era armata. Un famosissimo denunziante per nome *Biagio Sacastano* spinse l'impudenza fino a far pompa d'un pugnale con manico d'argento che gli usciva dalla tasca del petto. Ma tanta sfacciataggine per parte di questo antico condannato per frode e per falsità, mosse anche la verecondia dell'autorità; ma invano gli fu ingiunto di ritirarsi, e sotto la protezione d'un *alto personaggio* presente egli rimase nella sala. Qua e là vedeansi scarsi gruppi d'uomini mesti, e sulle tribune riserbate alquante dame e qualche diplomatico. Quando il presidente dichiarò chiusa l'udienza, la onesta gente si ritirò, ma la massa reazionaria rimase per procurarsi il diletto di veder ferrare a mano a mano gli accusati per essere ricondotti tra due file di baionette nelle sottoposte prigioni.

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI, 18 *giugno*. Da parecchi giorni l'assemblea sembra sotto il peso di una viva preoccupazione sulle conseguenze del disaccordo sopravvenuto fra il potere esecutivo e la Commissione che esaminò la legge per la dotazione presidenziale. La seduta di ieri fu insignificante. Quella d'oggi non fu aperta che dopo le ore tre, e la terza deliberazione sul progetto di legge relativo alle casse di ritiro e di soccorsi mutui procedè freddamente e senza discussione.

La *Patrie* annuncia che Odilon Barrot e Dufaure voteranno contro la legge della dotazione, e quindi trascineranno con sè i loro seguaci. *La Corrispondenza* la dichiara una notizia avventata, ed asserisce che Odilon Barrot voterà in favore, e che Dufaure ne seguirà forse l'esempio.

D'altra parte, alcuni giornali riferiscono che ieri, essendosi convocato all'Eliseo il Consiglio dei Ministri, per trattare appunto della questione della lista civile, i ministri protestarono che in caso di voto sfavorevole dell'assemblea, darebbero le loro demissioni. Il ministro Fould rimarrebbe tuttavia. Il presidente non voleva sentir parlare di modificazione ministeriale, ma confida che, alla peggio, Odilon Barrot non gli rifiuterà il suo concorso.

Il *Siècle* riferisce che ieri fu terminato lo stato dei Parigini non soggetti alla contribuzione. Esso contiene 45,001 nome, che è quanto dire che a Parigi sonvi più di 200,000 cittadini maggiori reputati indigenti.

Lo stesso giornale, parlando della quistione della dotazione, scrive: « La maggioranza ha molti doveri da adempiere verso Luigi Bonaparte. I suoi consiglieri l'inzannano apertamente, con tale affettazione che cerca rassomigliare alla buona fede ed alla convinzione, intorno a ciò che essi chiamano *la sua missione*. L'assemblea dee ridurre questa parola al suo giusto valore. La missione di Luigi Bonaparte è d'occupare la prima magistratura della Repubblica fino al 15 maggio 1852. Essa è definita e limitata dalla Costituzione.

« Quanto a ciò, la maggioranza è, da quanto pare, contenta di ritrovar la Costituzione malavventurata e maledetta, e noi possiamo invocarla senza venir additati come demagoghi.

« Sì: dalla Costituzione bisogna far dipendere il dibattimento di questa legge di danaro, che cagiona di già tanti disastri. È la Costituzione che può semplificarlo ed ingrandirlo. Invocandola e facendola prevalere, l'assemblea legislativa può ricondurre il sig. Bonaparte ad una più giusta idea dei suoi doveri. Il giorno in cui il sig. L. N. Bonaparte cesserà di crearsi doveri imaginari, la tranquillità del paese e la dignità del poter diverranno più reali. »

Ieri mattina giunsero a Parigi per la strada ferrata di Orléans 1420 abitanti di Angeri. Da otto a nove cento di essi assistevano ieri sera alla rappresentazione del *Profeta*, ed oggi l'Ippodromo apre loro le sue porte. Angeri è quasi deserta, ed il tribunale dovè per alcuni giorni sospendere le sue udienze.

Alla *Liberté* poco giovò la sua apostasia dal partito repubblicano all'imperialismo. Essa morì ieri di languore, lasciando enormi debiti e nella sventura molti poveri impiegati.

La sera di domenica si osservava nel sobborgo Sant'Antonio una certa agitazione. Nelle vicinanze del Palazzo Municipale vedevansi molti operai in abito festivo disputare intorno alla decisione della Commissione per l'aumento della lista civile di Luigi Napoleone, e dicevano altamente che *pagar* i debiti della presidenza è tal cosa che il Napoleonide non dee sopportare. Ieri od oggi però disparve ogni traccia d'agitazione.

A dimostrare qual idea si facciano i francesi dei doveri del governo e della libertà dei cittadini, basta citare il voto espresso dal Consiglio generale di agricoltura, delle manifatture e del commercio perchè l'insegnamento dell'economia politica fosse d'or innanzi affidato a professori retribuiti dallo Stato, e che non potessero svolgere i principii dell'economia politica secondo la teorica del libero scambio, ma principalmente sotto il punto di vista dei fatti e della legislazione che regola l'industria francese. Questo voto, nel mentre rivela le apprensioni del partito protezionista, è pure un offesa ai professori Blanqui, Michele Chevalier, Wolowski, Garnier, ecc., e come tale non meritava che il governo se ne occupasse. Invece il *Journal des Debats* pubblica una lettera dal ministro Dumas diretta al Comitato dell'Unione dei Costruttori Meccanici, nella quale assicura il medesimo che esso sta occupandosi dello scioglimento della quistione proposta dal Consiglio. I *Débats* osservano giustamente che in questa modo si seguono le traccie del governo provvisorio e di Luigi Blanc.

INGHILTERRA

L'*Observer* pretende che lord Longdale sarà nominato presidente della camera dei pari, dopo la dimissione di lord Cotterhum.

Il *Morning Herald* parla della ritirata del conte di Nesselrode, che cederebbe la direzione degli affari al principe Wokonshi.

Il *Galignani* accenna al dibattimento che ebbe luogo nella camera dei lord sulla vertenza anglo-greca, dibattimento suscitato dalla mozione di lord Stanley. Finora ne ignoriamo i particolari e i risultamenti, perchè, alla partenza del corriere, lord Stanley parlava ancora.

Nella camera dei comuni, l'abolizione della carica di luogotenente d'Irlanda era stato l'oggetto principale della questione; ma anche di questa ignoriamo i particolari e il risultamento.

GERMANIA

FRANCOFORTE, 14 *giugno*. Le notizie di Germania, d'Austria e di Prussia coincidono perfettamente nell'asserire che lo sperato accordo tra il gabinetto di Vienna e quello di Berlino è lungi dall'aver luogo. Tutte e due le potenze persistono nelle loro pretese, l'Austria volendo sostenere il diritto alla presidenza, la nomina di Thun e i poteri di codesta assemblea, la Prussia non volendone riconoscere il *plenum*.

Intanto la diplomazia lavora e si dimena con tutti i nervi. Nè l'Austria, nè la Prussia vogliono la guerra, ma quest'ultima vi si apparecchia di tutto punto. A questo proposito la *Gazzetta di Voss* crede asserire che il ministro della corte di Berlino presso quella di Sassonia, presentando la nota mendataglì dal suo governo contro la dichiarazione che questa faceva di ritirarsi dall'unione, si esprimesse presso a poco in questi termini: « La Prussia non provocherà, ma non fuggirà dinnanzi al pericolo di una guerra. Essa considera la Sassonia come facente parte del diritto di unione e nel caso che vi entrassero le truppe austriache ella difenderebbe il diritto dell'unione inviando per sua parte un'armata in Sassonia. »

PRUSSIA

BERLINO, 14 *giugno*. D'altro non si parla continuamente che delle leggi sulla stampa. Oggi il *Moniteur* pubblica alcune istruzioni dirette ai presidenti dei governi tendenti a regolare la facoltà ad essi accordata di togliere le patenti allo stampatore, editore, libraio, ecc.

Negli uffici del ministero dell'interno si prepara il progetto di legge sulla stampa da presentarsi al parlamento dell'unione. Sembra che possa fondarsi sovra principii moderati.

Il principe di Prussia era aspettato a Königsberga il giorno 14 o 15 di ritorno da Pietroborgo.

SPAGNA

Una corrispondenza dell'*Heraldo*, in data del 13 corrente mese, ci reca la seguente notizia che non è priva d'importanza politica.

« Riceviamo una lettera dal nostro corrispondente di Mahon, nella quale ci dice che la fregata americana *Independencia*, avente a bordo il commodoro Morgan, entrò in quel porto il giorno 3, e ne uscì immediatamente col vapore *Missisipì* della stessa nazione, per andare a raggiungere il resto della squadra americana e presentarsi quindi nelle acque di Lisbona, secondo l'ordine dell'ambasciatore della repubblica e in seguito a difficoltà che insorsero coi ministri di S. M. F., in occasione di un trattato di commercio. »

Il *Clamor Publico*, prosegue il suddetto giornale, organo principale del partito progressista ed il giornale più esteso della Spagna, cessa di comparire, almeno momentaneamente, per effetto delle forti ammende, cui è stato condannato (70,000 reali, 18,000 fr.) per differenti delitti di stampa.

— La notizia che la spedizione di Loopez contro l'isola di Cuba, era fallita, contribuì non poco a rialzare il corso dei fondi pubblici. Dicesi che questo affare sarà oggetto di comunicazioni diplomatiche importanti tra il governo di Spagna e quello degli Stati Uniti.

Il giorno 13 giunse a Madrid un corriere di Londra mandato dall'ambasciatore spagnuolo, il sig. Isturitz; si crede che rechi particolari sugli affari di Cuba.

Sono giunti nella capitale S. A. R. l'infanta Dona Luisa Fernanda e lo sposo di lei il duca di Montpensier. S. M. la regina madre accompagnata da tutti i ministri mosse a riceverli ai piedi della gradinata del palazzo. S. M. la regina Isabella stava al sommo della scala; al domani vi fu gran ricevimento in corte.

Il re, l'infante Don Francesco di Paola, padre del re e tutta la famiglia, riuniti in una sala, ricevettero con grande amorevolezza i principi viaggiatori.

Si crede che la regina Isabella si sgraverà sul finire del mese di giugno.

STATI ITALIANI

STATI ROMANI

La corrispondenza particolare del *Messaggere* di Modena sotto data del 12 reca essere stata instituita una nuova Commissione composta di sette cardinali, Antonelli come presidente, Della Genga, Marini, Altieri, Spinola, Mattei e Cagiano. Il Della Genga trovasi attualmente nel suburbano di Napoli, nè par disposto ad accettare il nuovo incarico. L'oggetto generale di tal Commissione è di provvedere all'ordinamento della cosa pubblica; ma non si conosce se abbia ricevuto dalla suprema segreteria di Stato questioni speciali a discutersi ed a risolversi con voto consultivo, e quali sieno le sue competenze, se circoscritte agli ordini amministrativi e politici, o veramente estese alla legislazione civile ed alle trattazioni di finanza.

V'ha chi afferma essere suo primo incarico il rivedere e sindacare le leggi che già da qualche tempo si trovano compilate, od almeno tracciate in ordine all'instituzione organica della Consulta ed al modo di regolare le libertà municipali e provinciali. Altri aggiungono ch'essa abbia anche ad occuparsi della quistione se il Ministero degli affari interni convenga ancora mantenerlo disgiunto da quello degli esteri, o non piuttosto farne un ministero concentrico e generale che assumerebbe l'antica denominazione di segreteria di Stato.

BOLOGNA, 17 *giugno*. La reazione governativa continua il suo corso, e lo squallore del paese è grandissimo. Monsignor Bedini diede ier sera una sontuosa festa in giardino alla Villa di San Michele in Bosco, e fece numerosissimi inviti. Ma se eccettui gli ufficiali austriaci e una gran parte del clero e degli impiegati, pochissimi degli invitati vi intervennero. Non mancherà perciò chi li accusi di ostilità *al trono ed all'altare*; ma le ragioni vere sono il rispetto alla tristezza del paese, e il malcontento generale del potere governativo.

Nelle campagne continuano le aggressioni e le rapine. Molti benestanti trasportano le famiglie loro nelle borgate o in città.

TOSCANA

Secondo il *Nazionale* del 18, il Presidente del Consiglio dei ministri Baldasseroni sarebbe partito in quel dì per Vienna, chiamatovi da un dispaccio pressantissimo del granduca.

MODENA

Scrivono da Carrara il 15 alla *Riforma*:

« Io condannerei quelli che lodano il paterno regime di Francesco V a venir a passare qualche giorno fra noi. Non vi sono prepotenze brutali che non si commettano da quelli che qui rappresentano il governo. Alcuni vorrebbero che fossero tutti arbitrii personali; io però ammettendo il solito zelo proconsolare, credo che ci debbano essere degli ordini superiori.

« Un mese fa due ubriacchi si batterono con dei soldati; e tosto venne punito il paese intero, facendo venire per un mese una compagnia a carico del Comune. Non vi sono stati soprusi che non abbiamo sofferto da questi militari; uno sguardo che a taluno di questi è sembrato poco rispettoso ha fruttato molte volte delle buone dozzine di bastonate. Alle 24 ore ogni bottega debb'esser chiusa; fino i caffè e i tabaccai. Buon per noi se si avesse uno stato di assedio; che almeno sapremmo ciò che ci è permesso e ciò che è vietato.

« Ora questa guarnigione se n'è partita; ma non creder per ciò che si stia molto meglio. I flagelli che ci tormentano sono troppi per poter avere un po' di requie. »

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

TORNATA 21 GIUGNO. — *Presidenza del presidente* PINELLI.

La seduta si apre ad un'ora ed un quarto colla lettura del verbale e del solito sommario delle petizioni.

Approvatosi il verbale, l'ordine del giorno porta:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna.

La discussione verte ancora sull'art. 6 che qui diamo di nuovo:

« Art. 6. Pei beni soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di atti anteriori all'osservanza del Codice Civile nell'Isola è riservata al proprietario utile o debitore la ragione di ritenere su ciascuna rata del dovuto canone, livello o censo la porzione di tributo corrispondente al peso ».

Angius ribatte l'emendamento proposto ieri dal Ministro della Istruzione Pubblica per la soppressione della parola *censi*, dicendo che tale immunità non gioverebbe già alla massa della popolazione, ma andrebbe a beneficio degli opulenti e delle manimorte, che si vollero pur colpire coll'art. 5 già adottato.

Spano G. B. osserva che in Sardegna la metà delle proprietà è soggetta a censo, e che quindi non può esser questo esonerato dal tributo.

Farina P.: Non faccio opposizione a che vengano colpiti e l'utilista ed il direttario; ma solo la faccio per riguardo ai contratti in cui si fosse diversamente convenuto, i quali, a mio avviso, vogliono essere conservati, nessuna essendosi mutata delle relazioni tra il direttorio e l'utilista; mantengo perciò l'aggiunta all'articolo da me a tale scopo già proposta. — Del resto immensa è la differenza tra il contratto d'enfiteusi ed il contratto di censo; certo però che se prima si colpiva anche il godente il censo, sarebbe duro ora far ricadere tutto il peso sull'utilista. La questione ha bisogno d'essere studiata, e crederei che per ora si dovesse lasciarla intatta, salvo a farne oggetto d'una legge parziale avvenire.

Sappa relatore: Quest'articolo era portato anche nel progetto ministeriale quasi negli stessi termini; la Commissione si decise ad imporre anche il censo massime ad istanza dei membri sardi, e credette di trovare una certa analogia tra il censo costituito anteriormente al Codice civile e l'enfiteusi, considerandoli amendue come transazioni di condominio. La Commissione persiste nelle sue conclusioni, tanto più dopo l'adozione dell'art. 5 che impone le manimorte. Se la Camera intende a tollare per la Sardegna il sistema di terraferma dovrà limitarsi all'enfiteusi; se poi vorrà far ragione alle circostanze eccezionali già avvertite della Sardegna adotterà l'articolo proposto.

Sulis: I censi in Sardegna sono tenuti per lo più dalle manimorte e dai ricchi; di modo che se la Camera non avesse a sgravare la proprietà della quota di tributo corrispondente al censo verrebbe a favorire la parte più ricca della popolazione a detrimento della più povera.

Farina P. insiste perchè l'articolo, in ciò che spetta al censo sia rimandato alla Commissione, la quale meglio approfondendo la questione formoli poi in proposito un'aggiunta all'art. 6.

Sappa: La Commissione crede d'aver abbastanza studiato l'argomento, ed ebbe presente tutta la legislazione in questa materia, sicchè non potrebbe accettare la proposta sospensiva del dep. Farina, come ne accetta l'altra concernente le convenzioni in contrario.

La proposta sospensiva di Farina è messa ai voti e rigettata.

Paleocapa, Ministro dei Lavori Pubblici, fa avvertire alla Camera che imponendosi ora il reddito netto, non sarebbe tale nel caso attuale il censo, che è piuttosto corrispettivo d'imprestito; dice che la questione fu trattata anche in Lombardia e che fu risolta coll' immunità del censo, ed in conferma dà lettura di una legge emanata sotto il cessato regno d'Italia.

Sulis: Noti la Camera che nel progetto ministeriale vi ha l'articolo 11 quasi identico a questo; non so io perciò comprendere come alcuni membri del Ministero vengano ora a combatterlo alla spicciolata (*ilarità a sinistra; i Ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici domandano con movimento di impazienza la parola*). Del resto aderendo il censo alla proprietà fondiaria, quando se ne sancisse l' immunità si verrebbe a vantaggiare le manimorte con danno della popolazione e della proprietà e poco profitto dell'erario, giacchè quando il peso è troppo non si porta ma vi si soggiace (*bravo! a sinistra*).

Mameli, Ministro dell'Istruzione Pubblica: Se il signor deputato si fosse informato esattamente dei fatti avrebbe saputo che tre ministri cioè quelli dell'Istruzione, dei Lavori Pubblici e del Commercio furono d'opinione diversa dagli altri, e sostengono alla Camera quella stessa tesi che hanno sostenuta in seno alla Commissione. Il censo secondo me non è che una finzione di imprestito e non può essere colpito. D'altronde si grida tanto alla necessità di uniformare l'amministrazione della Sardegna a quella della Terraferma ed ora si vorrebbero introdurre delle diversità — Aggravando il censo si violerebbero i diritti dei capitalisti e si verrebbe con ciò a rovinare l'agricoltura, come successe per lo passato, giacchè essi le ritirerebbero i loro capitali (*bravo a destra*).

Sulis: Domando la parola per un fatto personale. Io considero gli atti del Ministero, e non so le divisioni che vi possono essere fra i suoi membri. E per rispondere all' ultima osservazione del signor Ministro mi permetto d'osservare che il deperimento dell'agricoltura nell' Isola non derivò già dalla qualità dell'imposta, ma sì dal caos amministrativo, dal male generale.

Paleocapa: In quistioni d'amministrazione ponno benissimo i Ministri divergere d'opinione; del resto l'ingiustizia di un tributo sul censo parmi dimostrata ad evidenza.

Ravina: Se il censo pagò per l'addietro non veggo ragione che si debba ora esonerare. Se l'entrata di un fondo fosse di 5, ma che 2 restassero assorbiti dal censo, il proprietario non dovrebbe pagare che in ragione di 3, e lo Stato verrebbe quindi a perdere quando il censo stesso non fosse imposto. La quistione dunque sta tutta in ciò, se si debba fin d'ora applicare il principio dell'imponibilità del censo, o differire nel caso di una legge generale per tutto lo Stato, caso che deve venir tosto perchè si hanno bisogno denari.

Paleocapa: Se si volesse imporre il censo non lo si potrebbe che con una legge generale, la quale colpisse tutti i capitali.

Mellana: Quasi tutti i capitali in Sardegna s' impiegano sotto forma di censo e percevono 1 p. 0[0 d' interesse di più che non sia accordato agli altri crediti; parmi quindi giustissimo che in questa legge nuova vengano gravati di un tributo, salvo ad estendere in progresso il principio a tutto lo Stato.

Josti: La contribuzione prediale deve gravitare sul fondo indipendentemente da qualunque debito o censo; è giustissimo che paghino anche le proprietà di censo, ma questo deve farsi con una legge a parte che imponga tutto quel genere di ricchezza, voglio dire i capitali.

Ravina: Ciascuno deve pagare in proporzione delle sue forze; se voi fate pagare al proprietario e pel fondo e per l' interesse del danaro, gli farete pagare il doppio.

Molte voci: La chiusura! la chiusura!

Viora: Domando la parola contro la chiusura; la questione si presenta sotto un aspetto di giustizia, e si devono sentire tutti gli oratori che la possono schiarire.

Sulis parla in favore della chiusura, sostenendo essere matura la discussione.

Biancheri si dilunga a parlar contro la chiusura.

Il *Presidente* la mette ai voti, e viene approvata.

È accettato quindi l' articolo della Commissione coi due emendamenti proposti dalla Commissione stessa e dal dep Sulis, per cui l' art. incomincia « Pei beni *specialmente* ecc. » e le parole *ragione di ritenere* sono surrogate dall' altra *ritenzione*.

Il Presidente: Ora metterò ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Farina e così concepita: « Salvi i diritti derivanti da un un patto espresso e preciso in proposito nell'atto di costituzione. »

Spano: Accetterei la restrizione del dep. Farina solo quando fossero eccettuati i casi in cui l'interesse oltrepassasse il 6 per 0[0, giacchè allora vi sarebbe evidente lesione d'equità.

Sappa: Credo che in Sardegna siavi una legge che limiti appunto gl'interessi a quella misura.

Mameli: Quasi tutti i censi furono ridotti al 6 per 0[0, è vero, ma quasi per discrezione, non per legge; del resto ve ne hanno ancora ed all' 8 per 0[0, ed al 10 per 0[0; giacchè la legge ultima emanata e che li limita al 5 per 0[0 non poteva aver effetto retroattivo.

Spano: Sembrami perciò tanto più giusta la riserva che io voleva fare.

Mellana: Se si ammettesse il sott'emendamento *Spano*, si verrebbe quasi a riconoscere legalmente l'esistenza dei censi ad un' usura maggiore del 6 per 0[0.

Mameli: Per la stessa ragione che la legge non può avere effetto retroattivo, credo inutile il sott'emendamento *Spano*.

Spano, dietro le osservazioni di Mellana e del Ministro, ritira la sua proposta.

L'aggiunta *Farina* è messa ai voti ed approvata.

Sineo propone anch' esso una breve variazione all' articolo e cioè invece delle parole « nel Codice civile » direbbe « della presente legge » e ciò perchè questa infatti non abbia ad avere un effetto retroattivo per quegli atti, che si saranno costituiti dal tempo della pubblicazione del Codice civile fino ad esso.

Sappa R.: Non è che un motivo di convenienza quello che potrebbe suggerire l'emendamento del dep. Sineo, contro cui milita la ragione legale. Io perciò a nome della Commissione rigetto l'emendamento.

Commissario R. accede al parere della Commissione.

Sineo ritira il suo emendamento.

Cabella: L'articolo 6 lascia indeterminata la porzione di tributo che ciascun utente o debitore avrà diritto di ritenere per compenso di quanto deve pagare al direttario o creditore. Io vedo che da questo saranno per sorgere moltissime quistioni ad impedire le quali vorrei, che si dovesse stabilire l' ammontare appunto della quota di contributo di cui ho detto. Faccio osservare che tanto in Lombardia che in Sicilia si fece questa determinazione: propongo il rinvio dell' articolo alla Commissione.

Sappa R.: Siccome in Sardegna vi ha già abitudine di dedurre la quantità corrispondente al peso che si sopporta; a fronte di questa consuetudine non credette la Commissione di adottare, in una legge transitoria, una massima nuova e quindi contraria alla medesima.

Fognani e *Riccardi* convengono col parere della Commissione, dicendo che le espressioni dell'articolo determinano già la quantità della contribuzione da ritenersi e specialmente colla penultima parola « corrispondente ».

Cabella insiste nella sua proposta di rinvio perchè questo *corrispondente* sia appunto tradotto in una quota fissa.

Commissario R.: La quota dell' imposta è ancora da determinarsi per tutta la Sardegna e quindi non sarebbe possibile ne anche di fissare quanto desidera l'onorevole dep. Cabella.

Sineo: Io non vedo la difficoltà ora accennata dal Commissario Regio, giacchè questa quota di contribuzione non è da stabilirsi in una cifra fissa, ma bensì in una quantità di rapporto, come sarebbe il terzo, il quarto od il quinto: e si avrebbe con ciò il sommo vantaggio d' impedire le liti che senza dubbio insorgeranno.

Sappa R. Osservo poi che lo stabilire questa quota porta via un tempo lunghissimo, non essendo possibile di farlo senza studii abbastanza approfonditi. Consideri dunque la Camera se vuole andare incontro alla sospensione della legge per un tempo forse non breve.

Angius si oppone alla proposta *Cabella* e toglierebbe la quistione proponendo un Alinea così espresso « tale porzione sarà determinata colla legge speciale di cui si è fatto cenno all' articolo 4 ».

Paleocapa vedrebbe la convenienza della proposta, ma chiede che vengane protratta l' esecuzione fino a quando siasi determinata la quantità dell' imposte per tutta la Sardegna. Trova giusto pertanto l' emendamento *Angius*.

Cabella e *Sappa R.* accedono all' emendamento ora detto, che viene approvato, e quindi l' articolo emendato.

« Art. 7. La stima prediale che dovrà servire di base alla valutazione del reddito netto accennata nell' art. 3 si desumerà per ora da un cadastro provvisorio fatto bensì colle regole d' arte, per masse di terreni dietro i lavori planimetrici già esistenti, e da speciali consegnamenti delle proprietà che saranno ove d'uopo riscontrati, come verrà con apposito regolamento indicato.

« Per la stima dei fabbricati edifizii, tonnare ed altri beni immobili di cui all' art. 5 si terrà per base il medio presunto reddito netto ossia valore locativo.

« Le case rurali costrutte in piena campagna sono esenti dal tributo ».

Il Presidente: A quest' articolo sono proposti alcuni emendamenti dei quali l' uno del dep. Angius che omette le parole « da un cadastro provvisorio fatto bensì colle regole d' arte, per masse di terreno dietro i lavori planimetrici già esistenti, e ». Il dep. Spano a guisa di emendamento propone tre articoli addizionali a quello ora comunicato.

Legge i tre articoli che per la loro lunghezza non possiamo intieramente comprendere.

Commissario R. legge un lungo discorso col quale dimostra l' utilità di basare l' imposta ad un cadastro benchè non perfetto e quale insomma è contemplato nell' articolo, essendo questo sostanzialmente il fondamento più razionale per equiparare la distribuzione delle singole quote. Si pronunzia poi a preferenza perchè questi rilievi si facciano piuttosto sulla rendita che sul valor capitale come in altri paesi si usa.

Angius: Quantunque i cadastri siano meglio atti ad ingrassare gl' ingegneri che i proprietari, esso ciò non pertanto desidererebbe che uno generale se ne facesse per tutto lo Stato; ma siccome questa operazione non è tale che possa farsi in breve tempo, e preme assaissimo di tosto applicare la legge presente, così esso domanda che sia per adesso omessa l'operazione del cadastro, e si limiti la classificazione dei terreni mediante consegnamenti.

Spano G. B. si oppone all'emendamento.

Paleocapa: Se si trattasse di dar principio alle operazioni geodetiche per la cadastrazione della Sardegna, potrei essere forse del parere del deputato Angius; ma qui abbiamo già le mappe delle masse dei terreni, e volendo gettar da sè l'aiuto che da questi lavori già fatti si può ritrarre, si andrà contro ad un immensa confusione e si faranno grandi ingiustizie, come io viddi accadere in alcune provincie del Veneto, nelle quali appunto si vollere imporre i contributi sulla base del semplice consegnamento.

Riccardi: Di certo meglio si otterebbe lo scopo che si propone questa legge se si obbligassero i proprietari a fare i consegnamenti e verificarli coi lavori planimetrici che il Governo ha già in mano. Io reputo pertanto che debbasi giovare dell'uno e dell'altro sistema, locchè non appare chiaramente dal contesto dell'articolo e quindi propongo; che meglio debbasi spiegare questo principio qualora sia quello che il Governo e la Commissione hanno in vista. Presenta poi un emendamento lunghissimo appunto nei sensi suesposti.

Il *Presidente* legge un'altro emendamento del dep. Lanza col quale propone che il modo d' imporre il reddito netto sia fissato per legge piuttosto che abbandonato ad un regolamento arbitrario del potere esecutivo.

Lanza spiega il suo emendamento dichiarando che è di tale importanza la determinazione del modo col quale si verrà alla distribuzione dell' imposta, che quasi dipende dall'uno piuttosto che dall'altro di questi il fare sì che l' imposta sia d'una natura piuttosto che dell'altra. Enumera molte circostanze che possono cambiare fondamentalmente il risultato della cadastrazione e la perequazione dei fondi e quindi della quota d' imposta da attribuirsi ai medesimi. Insiste perciò che debbasi fare una legge per determinare questo modo.

Mellana: Furono presentati due emendamenti che sono due mezzi codici: propongo che si mandino alla Commissione, giacchè discutendo adesso sui medesimi non conchiuderemo ma nulla.

Valerio L. appoggia Mellana.

Torelli: La Commissione aveva l'incarico di presentare un sistema d'imposizione per l'isola di Sardegna da sostituirsi a quello che si voleva abolire. Per la scelta dei miglior metodo si aveano molti esempi innanzi agli occhi, ma la Commissione considerando sempre che era essa chiamata a fare una classificazione provvisoria dei terreni dell'isola, ha trovato di determinare una base generica, e lasciare poi agli uomini dell'arte di attivare la base stessa nella migliore maniera che si presenterà.

Paleocapa: La materia di cui dovrebbe trattare il Regolamento contemplato nell'art. 8 è così vasta che io non so comprendere come potrà facilmente compendiarsi in una legge, sia questa demandata al Potere esecutivo o legislativo. Sono mille casi impreveduti che non possono classificarsi *a priori* in un Regolamento, e bisogna lasciare una certa latitudine agli uomini dell'arte, senza della quale non si concluderà mai nulla.

Sappa R. A nome della Commissione dichiara impossibile presentare quel lavoro richiesto dagli emendamenti.

Pescatore: Io credo che debbasi lasciare al Governo di fare il regolamento, ma credo altresì che la Camera debba stabilirne le basi generali. Per esempio, si devono punire o no i falsi consegnamenti? Io credo che sì quando la consegna sia falsa e non erronea. Quale sarà il tribunale che deciderà le controversie fra i privati ed il Governo? Quali saranno le norme cui dovrà attenersi questo tribunale? Ecco dei punti sui quali è mio parere che la Camera debbe pronunciarsi, lasciando poi nel resto un largo campo al Governo per ultimare l'opera sua. Io non so comprendere perchè la Commissione non vuole esaminare questa quistione.

Valerio L. vuole che si stampino gli emendamenti.

Il rinvio alla Commissione degli emendamenti è approvato.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Relazioni di Commissioni.

Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell' imposta prediale in Sardegna.

NOTIZIE

— Un giornale ministeriale annunzia che vennero nominati a Senatori del Regno il conte Pinelli, presidente del Magistrato d'Appello, ed il cav. Marioni, Intendente Generale dell' Azienda delle finanze.

NOTIZIE DEL MATTINO

PARIGI, 19 *giugno*. La notizia data dal telegrafo dello scacco del ministero inglese nella quistione greca non produsse sui fondi pubblici tutto l'effetto che se ne attendeva.

Il 5 0[0 chiuse a 45 cent., rialzo 45 cent.

Il 3 0[0 a 56 50, rialzo 15 cent.

Il 5 0[0 Piemontese (C. R.) ad 86, rialzo 15 cent.

— Leggiamo nella *Presse* il seguente dispaccio telegrafico:

« La mozione di lord Stanley, relativa agli affari della Grecia, è stata adottata dopo una seduta di undici ore, a 37 voti di maggioranza.

« Questo risultamento sorpassa le previsioni degli uomini più disposti a credere che il ministero si troverebbe in minoranza.

« Tuttavia non pare che il voto della Camera dei lord debba strascinar seco, almeno immediatamente, la caduta del gabinetto, nè tampoco la ritirata di lord Palmerston ».

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore*.
G ROMBALDO *gerente*.

FONDI PUBBLICI

Borsa di Torino — 21 giugno

5 p. 100 1819, decorrenza primo aprile	L. — —
» 1831 » 1 gennaio	» — —
» 1848 » 1 marzo	» — —
» 1849 (26 marzo) 1 aprile	» — —
» 1849 (12 giugno) 1 gennaio	» 86
Obbligazioni dello Stato 1834 decorr. 1 gennaio	» 985
» » 1849	» — —
Azioni della banca nazionale god. 1 gennaio	» 1500
» » della Società del Gaz god. 1 genn.	» — —
Buoni del Tesoro contro metalliche	» — —
Biglietti della Banca di Genova	Scapito
da L. 100.	L. 1 20
da L. 250.	» 3 25
da L. 500.	» 7 25
da L. 1000.	» 15. 16

Borsa di Parigi — 18 giugno

Fondi francesi 5 p. 100 godimento 22 marzo	L. 93 65
» 3 p. 100 » 22 dicembre	» 56 35
Azioni della Banca godimento 1 gennaio	» 2225
Fondi piemontesi 5 p. 100	» — —
» » 5 p. 000 (12 giugno, god. 1 genn. certif. Rotschild	» 85 85
» » Obbligazioni 1834 god. 1 gennaio.	» 990
» » » 1849 » 1 ottobre	» 940

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO CARIGNANO. Compagnia drammatica al servizio di S. M. si recita: *La figlia del Corso*.

D' ANGENNES. Compagnia drammatica francese, *Vaudeville*.

TEATRO DIURNO (accanto alla Cittadella). Compagnia drammatica Bassi e Preda, si recita: *Teresa*.

CIRCO SALES (a Porta Palazzo). Compagnia drammatica Dondini, si recita: *L'assedio d'Alessandria*.

TIP. ARNALDI.